



## **LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO**

In previsione di un incremento dei consumi di acqua potabile nella stagione estiva, dovuto anche ad usi impropri e sprechi di risorse, specialmente in condizioni meteorologiche sfavorevoli,

**SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE**

E' STATA EMESSA ORDINANZA N. 39 DEL 31.05.2022, IL CUI TESTO INTEGRALE E' DISPONIBILE IN VISIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO ON LINE E SUL SITO DEL COMUNE.

*Per semplicità, si riportano di seguito i contenuti più rilevanti:*

**IL SINDACO**

**ORDINA**

**dalle ore 8:00 alle ore 21:00 per il periodo dal 1<sup>o</sup> giugno 2022 al 30 settembre 2022**

alla popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune, per i motivi esposti in premessa, il **divieto di utilizzo di acqua potabile**, per:

- l'irrigazione di orti, giardini, terrazzi e l'innaffio di altre superfici a verde;
- il lavaggio di spazi ed aree private e dei veicoli (escluso impianti autorizzati e operatori professionali);
- il riempimento e ricambio di acqua di piscine ad uso privato;
- ogni altro uso improprio della risorsa, di carattere non strettamente domestico, igienicosanitario o produttivo;

Sono esclusi dalla presente i giardini e i parchi pubblici, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'innaffiamento notturno.

Deroghe a tale divieto potranno essere concesse di volta in volta a fronte di comprovate ed accertate esigenze.

Al fine di evitare disagi alla popolazione ed assicurare l'erogazione del servizio idrico prioritariamente per gli usi domestici e le esigenze igienico-sanitarie della cittadinanza, si raccomanda di non abusare delle risorse idriche anche negli orari non soggetti a limitazione.

E' fatto obbligo alla Polizia Locale e in genere e a chiunque spetti di far osservare la presente Ordinanza.

**AVVERTE**

- che ai trasgressori verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario del Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.90 n. 241;

**Vaprio d'Adda, 31.05.2022**